



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste art 24 del Reg. UE 1305/2013

Sottomisura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Tipologia 8.4.1 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. OBIETTIVI E FINALITÀ.....	4
3. AMBITO TERRITORIALE	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	4
5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
6. BENEFICIARI	5
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL' ACCESSO	8
9. SPESE AMMISSIBILI	8
10. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO	9
11. CRITERI DI SELEZIONE.....	10
12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	13

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

Normativa comunitaria

- Reg. (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013- art. 24;
- Reg. (UE) 1303 / 2013;
- Reg. Delegato n. 807 della Commissione 11 marzo 2014-artt. 6 e 13;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014;
- Reg. (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014- che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857 / 2006;
- Reg. Delegato (UE) 2016/232 della Commissione del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e ss.mm.ii. relativa al sistema Comune d'imposta sul valore aggiunto;

Normativa nazionale

- Legge n. 353 del 21 novembre 2000- legge quadro in materia di incendi boschivi.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 - orientamento e modernizzazione del settore forestale e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale"
- D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE- 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto e riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Programma quadro per il settore forestale (PQSF) approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Quadro nazionale delle misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014;
- Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di pre-visione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001;
- D.M. del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 D. Lgs. N. 50/2016 del Ministero della Giustizia e delle Infrastrutture;

- Reg. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» così come modificato dal D.lgs. 50/16.

-

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 9 novembre 2015 n. 14 "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- DGR Campania 167/ 2006 che approva il Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria e ss.mm.ii.;
- Piano Forestale Generale 2009-2013 approvato con DGR n. 1764 del 27 novembre 2009 e prorogato al 2017 con DGR n. 38/2015;
- Piano Regionale Triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 (Piano AIB) approvato con DGR Campania n. 330 del 8 agosto 2014;
- D.D.R. n. 8 del 2 marzo 2016 "Programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 FEASR- Regimi di aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel programma;
- D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 "Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale e prezario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale".
- D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 - "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali";
- D.G.R. n. 585 del 26/09/2017 - "L. R. N. 3/2017 - "Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" (in vigore dal 1.01.2018)

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n° 6 del 09/06/2017) – di seguito Disposizioni Generali e successive modifiche approvate con DRD n° 31 del 14/07/2017, (Versione 2.1) – di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

Strumenti equivalenti dei piani di gestione forestale

Secondo le disposizioni del D. M. del 16 giugno 2005 e le indicazioni del Quadro Nazionale delle Misure Forestali dello Sviluppo Rurale – FEASR – 2014/2020, sono equiparati ai piani di gestione forestale – P.G.F. - i Piani di Assestamento Forestale, i Piani di Utilizzazione, i Piani di Coltura, i Piani di Coltura e Conservazione e i Piani di Gestione.

Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

- Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) come definito dall'art.10 della L.R.11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;
- Piano di coltura come definito dall' art. 20 dell'Allegato C della L.R. 11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata;

- Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti;
- Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La presente tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), o eventi catastrofici al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui era destinato (principalmente protezione del suolo dall'erosione e dal dissesto idrogeologico, fissazione e stoccaggio della CO₂) nonché di garantire la pubblica incolumità.

La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4 C.

Il bando di attuazione della presente sottomisura, sarà riservato, nella prima apertura, ad interventi di ripristino delle aree forestali danneggiate da incendi o da avversità biotiche.

3. AMBITO TERRITORIALE

La tipologia di intervento trova applicazione in tutto il territorio regionale nelle aree come definite al successivo paragrafo 7. "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ".

Sono previste delle premialità nel punteggio di attribuzione alla domanda di finanziamento per interventi ricadenti in alcune tipologie di aree come classificate nel successivo paragrafo 11. "CRITERI DI SELEZIONE".

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'attuazione della sottomisura 8.4 è fissata in euro 14.400.000,00 per l'intero periodo di programmazione.

Con il presente bando sono erogati aiuti per un importo complessivo di di euro 9.000.000,00.

Le eventuali risorse derivanti da economie, revoche o rinunce del primo bando, saranno attribuite al successivo bando.

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per realizzare i seguenti interventi, riservati, nel primo bando di attuazione, alle sole aree danneggiate da incendi o da avversità biotiche.

1. potature, per una ricostituzione bilanciata della chioma e rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, rimboschimenti/rinfoltimenti/ricostituzioni con specie autoctone, comprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;
2. stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, a seguito di frana, con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di riconsolidamento e difesa vegetale, mediante fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive (preferibilmente autoctone);
3. ripristino di strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio (infrastrutture di viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, strutture e

infrastrutture per l'antincendio boschivo, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante).

6. BENEFICIARI

I beneficiari dell'intervento sono i seguenti:

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane;
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Loro Associazioni.

Rientrano in queste ultime i soggetti pubblici e privati che, in base ad un legittimo titolo, (cfr paragrafo 12.2 delle Disposizioni Generali) ed in conformità a quanto disposto dalla L.R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici o di proprietà di soggetti privati. L'associazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente.

- Per associazioni di Enti si intende qualsiasi "forma associativa" stabile e riconosciuta prevista dal Capo V del Titolo II del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- Per tutte le altre si fa riferimento alle sole associazioni riconosciute ai sensi del D.P.R. n° 361, del 10/02/2000;

Sono quindi ammessi tutti i titolari di legittima conduzione delle superfici oggetto di richiesta di finanziamento pubblico secondo quanto previsto dalla circolare Agea n. 120 del 01.03.2016 e ss.mm.ii..

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini della presente tipologia di intervento sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in foresta così come definita dal Reg (UE) 1305/2013, art.2, par. 1, lettera "r", o in aree ad essa assimilate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 227/2001, che si riportano di seguito:

- fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati (lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012).
- Sono ammessi interventi anche in:
 - ✓ aree limitrofe a quelle forestali laddove siano dimostrabili i danni previsti dalla presente sottomisura il cui ripristino persegua i medesimi obiettivi della presente sottomisura;

- ✓ aree quali strade, sentieri, punti di raccolta acqua, punti di controllo, zone di atterraggio elicotteri, poste anche al di fuori delle aree boscate o forestali purché siano a servizio delle stesse.

Tutti gli investimenti previsti dalla presente sottomisura sono ammessi a contributo qualora ci sia stato il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente che l'incendio o l'avversità biotica, comprese, in questo caso, le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria, abbiano causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato, misurata in percentuale sulle superfici catastali:

- a) per il riconoscimento delle aree percorse dal fuoco le autorità sono i Comuni ai sensi della Legge 353 /2000, art. 10, comma 2.
- b) per il riconoscimento delle aree danneggiate da avversità biotiche l' autorità è la Struttura regionale competente in materia fitosanitaria;

A seguito del riconoscimento formale da parte dell'autorità competente, l' evidenziazione dell'evento che ha causato il danno, a carico del richiedente, dovrà essere fornita nel progetto di investimento, con descrizione dettagliata della situazione ante e post in termini quali -quantitativi e di valore economico.

Gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti.

Per i beneficiari privati con aree oggetto di intervento di dimensioni superiori a 50 ettari e per i Comuni o altri enti pubblici possessori delle aree suddette o gestori delle stesse ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11 /1996, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente (vedi definizioni indicate nel precedente paragrafo "Strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale") o da piani non vigenti ,considerati in regime di proroga in base all'art. 1 comma 111 del L.R. 5/2013, purchè le informazioni desumibili da detti piani contribuiscano a descrivere e individuare puntualmente gli interventi oggetto di finanziamento(vedi nota della DG 06 "Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" n° 489754 del 18/07/2016 allegata al bando). La condizione riportata nel presente comma è vigente per le domande di aiuto presentate sino al 31.12.2017. Successivamente valgono le condizioni previste nel "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" approvato con D.G.R. 585 del 26.09.2017.

Per tutti gli investimenti di piantumazione di specie arboree vi è l'obbligo di utilizzare piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del D. L.vo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale;

Qualora un investimento rientri nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità o della Valutazione di Impatto Ambientale (art. 6, commi da 5 a 9 del D.lgs. 152/2006, tenendo conto anche del D.M. n. 52/2015) e/o della Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/1997), la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta dalla necessaria valutazione, conformemente all'art. 45, comma 1, del Reg. (UE) n. 1305/2015.

Sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza:

- tutti gli interventi puntualmente previsti nei piani di gestione forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo, sempreché la valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità competente, non abbia prescritto l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;
- i progetti e gli interventi, elencati al paragrafo 2 delle "*LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA*" che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza.

In caso di danni da incendi sono ammessi solo gli interventi come stabiliti secondo i divieti, le prescrizioni e le deroghe previsti all'art. 10, comma 1 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000. Sono quindi vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione Campania, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Nel caso di aree percorse dal fuoco, per gli interventi di sistemazione dei versanti che ricadono nell'ambito del sottobacino e che influenzano il sistema ambientale nel quale è situata l'area boscata detenuta a qualunque titolo, escluso il comodato, da Ente Pubblico, si applica la deroga alla sussistenza del P.A.F. Tale deroga si applica, altresì, agli interventi relativi alla viabilità forestale ed a tutte le opere funzionali al servizio AIB.

Il Progetto di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno definitivo ai sensi del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e contenere tutti i relativi titoli abilitativi richiesti, a firma di tecnico qualificato in funzione del tipo di intervento, corredato da tutti i provvedimenti amministrativi e tecnici occorrenti per la realizzazione, a seconda del tipo di intervento oggetto di finanziamento.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Saranno ammissibili unicamente gli interventi compatibili con la vincolistica vigente, previa acquisizione dei titoli abilitativi di pertinenza.

Non sono ammessi al finanziamento:

- interventi su terreni interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) n. 2080/1992 (per i quali ancora si percepiscono i premi), dalla Sottomisura H del P.S.R. 2000-2006, dalle misure 221 e 223 del P.S.R. 2007-2013 per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni;
- interventi su superfici sulle quali, nel quinquennio precedente, sono stati finanziati interventi analoghi.

8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL'ACCESSO

In sede di istruttoria della domanda di aiuto, devono essere verificate ulteriori condizioni preclusive alla concessione dell'aiuto, così come previste dal par. 12.1 "Affidabilità del richiedente" delle Disposizioni Generali le quali costituiscono parte integrante e sostanziale per quanto non espressamente previsto dal presente bando.

Non sono ammesse ai benefici dell'intervento le imprese:

- destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014, a meno che le stesse siano diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici come descritti nella presente sottomisura (art. 1, comma 6, punto b) del Reg. (UE) n. 702/2014);

E' da considerarsi condizione di ammissibilità il raggiungimento di almeno 25 punti nella valutazione della domanda di sostegno effettuata con i criteri di selezione descritti al paragrafo "11. CRITERI DI SELEZIONE".

Con riferimento al par. 12.1.1 "Documentazione antimafia" delle Disposizioni Generali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, si procede alla verifica dell'assenza di informazioni interdittive alla stipula della concessione. Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà effettuata tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale unica della per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193, una volta ritenuta ammissibile la Domanda di Sostegno e, comunque, prima di autorizzare la liquidazione della Domanda di Pagamento, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 co.3 del D.lgs. 159/11.

Per il presente bando ogni richiedente può presentare non più di n° 2 (due) proposte progettuali differenti.

9. SPESE AMMISSIBILI

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dall' art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono riferibili alle tipologie di investimenti descritte descritti nel paragrafo "5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI".

Sono ammesse le spese per interventi correlati alle seguenti tipologie di investimento:

- interventi selvicolturali, compresi, nel caso di rimboschimenti o rinfoltimenti, interventi di ripulitura, espanto ed esbosco di piante morte o irrecuperabili.
- interventi di sistemazione idraulico-forestale di riconsolidamento e ristabilizzazione;
- ripristino di strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio.

In caso di ripristino di strutture, nella domanda di sostegno dovranno essere chiaramente riportate le coordinate geografiche e alla stessa dovrà essere allegato il relativo file in formato shape file UTM 33N WGS 84.

Sono ammesse le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1 del PSR 2014-2020 della Regione Campania e nel par.12.4.3 "Spese generali" delle Disposizioni Generali.

Spese non ammissibili

Oltre ai casi generali di spese inammissibili, di cui al par. 12.4.1.2 "Casi di inammissibilità" delle Disposizioni Generali, in relazione agli interventi in oggetto non sono ammissibili:

- spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione delle cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto di specie per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;
- interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- l'acquisto di personal computer.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per il mancato reddito conseguente alla calamità naturale.

Ai sensi dell'art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale (Disposizioni Generali par. 12.4.4).

Non sono considerate ammissibili le operazioni avviate e le spese sostenute dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sostegno.

Prescrizioni tecniche e altre indicazioni specifiche

Nel caso di investimenti realizzati da Enti pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti di cui al Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche. Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione, della direzione lavori e delle altre eventuali attività tecnico-professionali affidate a terzi; In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, le norme in materia di appalti pubblici si applicano, in alcuni casi specifici, anche ai beneficiari privati, alle condizioni previste da tale normativa.

Per tutto quanto non descritto nella presente scheda e per le regole generali concernenti l'ammissibilità delle spese, si rimanda al paragrafo 12.4.3 "Spese generali" delle "Disposizioni Generali".

10. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'art. 8, par. 3- 5- 6 del Reg. (UE) n. 702/2014.

In caso di beneficiari che siano soggetti pubblici, l'importo massimo del contributo concedibile per singolo intervento è pari a:

- € 500.000,00, per i Comuni;
- € 1.000.000,00 per per gli altri beneficiari pubblici (Comunità Montane-Province-Enti Parco-Citta Metropolitane, Associazioni).

In caso di beneficiari che siano soggetti privati (comprese le loro associazioni) l'importo minimo del contributo concedibile per singolo intervento è pari ad € 100.000,00, e quello massimo di € 200.000,00.

11. CRITERI DI SELEZIONE

E' prevista la formazione di una graduatoria regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio;
- calcolo del punteggio finale, espresso come somma dei punteggi relativi a ciascun criterio.

L'attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base della griglia di parametri di valutazione riferita ai seguenti 4 principi di selezione:

1. Caratteristiche territoriali e ambientali (max.50 punti);
2. Caratteristiche tecnico-economiche del progetto (max.20 punti);
3. Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (max.25 punti);
4. Rapporto costi/benefici (max.5 punti).

I requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

La valutazione terrà conto delle priorità e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.S.R. 2014-2020 e di seguito riportati:

1) Caratteristiche territoriali e ambientali (max. 50 punti)		
Descrizione	Modalità di attribuzione	Punti
1.1 Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree classificate a medio o alto rischio d'incendio dal vigente Piano regionale antincendi boschivi.	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento rientra anche parzialmente in aree ricadenti in comuni classificati dal vigente Piano regionale antincendi boschivi come a medio o alto rischio d'incendio:	
	Aree a medio e/o alto rischio d'incendio	5
	Altre aree	0
1.2 Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree a rischio idrogeologico definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento ricade anche parzialmente in:	
	Aree a rischio idrogeologico (da frana, idraulico e da colata), tipo R3- R4;	15
	Aree a rischio idrogeologico (da frana, idraulico e da colata), tipo R1- R2;	10
Altre aree	0	

1.3	Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree a pericolosità idrogeologica definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento rientra anche parzialmente in aree a pericolosità idrogeologica definite dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino, P.S.A.I., in funzione del seguente livello di gravità:	
		Aree a pericolosità idrogeologica (da frana, da alluvioni e da colata), tipo P3 (o A3) - P4 (o A4);	15
		Aree a pericolosità idrogeologica (da frana, da alluvioni e da colata), tipo P1(o A1) - P2 (o A2);	5
		Altre aree	0
1.4	Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e ss.mm.ii.	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento ricade anche parzialmente in aree sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e ss.mm.ii.	
		SI	5
		NO	0
1.5	Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree sensibili come definite dall'Autorità Ambientale della Regione Campania	Deve essere verificato che l'intervento oggetto di finanziamento ricade anche parzialmente nelle categorie "S1" e "S3" di aree sensibili come definite dall'Autorità Ambientale della Regione Campania soddisfacendo anche alcune azioni prioritarie inserite nel P.F.G. CAMPANIA 2009-13	
		SI	10
		NO	0
2) Caratteristiche tecnico-economiche del progetto (max. 20 punti)			
Descrizione		Modalità di attribuzione	Punti
2.1	Validità tecnico-economica del progetto oggetto di finanziamento	Deve essere verificato che il progetto oggetto di finanziamento sia esecutivo a norma di legge	
		SI	10
		NO	0



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



2.2	Adesione a sistemi di certificazione correlati alle attività previste dal progetto oggetto di finanziamento	Deve essere verificato che il richiedente abbia ottenuto l'adesione o abbia fatto richiesta di adesione, ad un sistema di certificazione di tipo forestale, ambientale o di sistema o di prodotto correlato alle attività previste dal progetto oggetto di finanziamento secondo le seguenti attribuzioni:	
		Adesione già conseguita da parte del richiedente ad uno dei suddetti sistemi di certificazione	10
		Istanza di adesione da parte del richiedente ad uno dei suddetti sistemi di certificazione	5
		Negli altri casi	0
3) Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (max. 25 punti)			
Descrizione		Modalità di attribuzione	Punti
3.1	Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree come classificate dalla normativa vigente della Rete "Natura 2000"	Deve essere verificato che l'intervento oggetto di finanziamento rientra anche parzialmente nella perimetrazione delle aree classificate dalla normativa vigente della Rete "Natura 2000"	
		SI	15
		NO	0
3.2	Localizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento in aree protette come classificate ai sensi della normativa vigente.	Deve essere verificato che l'intervento oggetto di finanziamento rientra anche parzialmente nella perimetrazione delle aree protette classificate ai sensi della normativa vigente.	
		SI	10
		NO	0
4) Rapporto costi/benefici (max. 5 punti)			
Descrizione		Modalità di attribuzione	Punti
4.1	Incidenza del costo degli interventi con tecniche di ingegneria naturalistica o con materiali ecosostenibili.	Deve essere verificato che almeno il 40 % del costo totale del progetto oggetto di finanziamento sia correlato ad interventi che utilizzano tecniche di ingegneria naturalistica o materiali ecosostenibili	
		SI	5
		NO	0



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati allo stesso per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.

Sono ammesse le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 25. Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando. In caso di ex-aequo la graduatoria verrà redatta in base alle seguenti condizioni:

1. minore contributo richiesto e, in caso di ulteriore parità;
2. punteggio relativo al principio 1) Caratteristiche territoriali e ambientali.

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Come disciplinato al par. 9 delle "Disposizioni Generali", le Domande di Sostegno e le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione / aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il "responsabile regionale delle utenze" presso la UOD 50 07 06.

Il termine per la presentazione delle Domande di sostegno sul portale SIAN sarà indicato nel provvedimento di pubblicazione del bando o in un successivo provvedimento.

Per accedere alla tipologia di intervento, i richiedenti dovranno allegare alla domanda di sostegno specifica documentazione tecnica e amministrativa la cui esplicitazione si rimanda alla pubblicazione del bando.